

PROCEDURA AZIENDALE PA42

Operazioni con Parti Correlate

STATO	DATA	FIRMA
REDATTO	29/03/2019	MANUELA LUCARINI
VERIFICATO	29/03/2019	FLAVIO PIVA
APPROVATO	29/03/2019	Consiglio di Amministrazione

STATO DELLE REVISIONI

Revisione	Paragrafo	Note

EVENTUALI PARERI

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
3	RIFERIMENTI	4
4	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ	4
5	DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
6	MODALITÀ OPERATIVE	7
6.1	Identificazione delle parti correlate	7
6.2	Operazioni di maggiore e minore rilevanza con parti correlate.....	8
6.3	Procedura per le operazioni con parti correlate	10
6.4	Operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea.....	11
6.5	Esclusioni	12
6.6	Delibere quadro.....	14
6.7	Informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	14
6.8	Modifiche ed integrazioni	15
6.9	Pubblicazione	15

1 Scopo

La Procedura è stata redatta con l'obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

2 Campo di applicazione

Operazioni realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

3 Riferimenti

- D.Lgs. 58/1998 "Testo unico della Finanza" (TUF);
- "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (Regolamento Emittenti);
- "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento OPC).

La presente Procedura è predisposta applicando la deroga prevista dall'articolo 10 del Regolamento OPC, in quanto società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e, pertanto, l'approvazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza con parti correlate avverrà secondo la procedura prevista per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza con parti correlate.

4 Competenze e responsabilità

ATTIVITÀ	Amm. Delegato	Consiglio di Amministrazione	Investor Relations	Comitato
Richiesta parere al Comitato	R	R		
Emissione parere motivato non vincolante				R
Decisione sull'approvazione dell'operazione	R			
Votazione sull'approvazione dell'operazione		R		
Emissione informativa al pubblico se operazione di maggiore rilevanza (con eventuale motivazione circa la non condivisione del parere del comitato)			R	

R Responsabile

5 Definizioni e acronimi

Ai fini della Procedura:

<p>"Amministratori Indipendenti":</p>	<p>indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 c. 3 del TUF;</p>
<p>"Amministratori Non Correlati":</p>	<p>indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate;</p>
<p>"Cod. civ.":</p>	<p>indica il codice civile;</p>
<p>"Operazioni Ordinarie":</p>	<p>indica le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria;</p>
<p>"Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard":</p>	<p>indica le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ivi incluse quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti e quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo;</p>
<p>"Operazioni con parti correlate":</p>	<p>indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; • ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, salve le esclusioni di cui al successivo articolo 6.5;

"Regolamento Emittenti":	indica il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni;
"Soci Non Correlati":	indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società;
"Testo Unico della Finanza" o "TUF":	indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

6 Modalità operative

6.1 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, costituisce parte correlata ("Parte/i Correlata/e") alla Società il soggetto che:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata della Società;
- c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Ai fini di quanto disposto dalla su indicata definizione si precisa che:

- per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici della sua attività;
- per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- per influenza notevole si fa riferimento al potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo (l'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi);
- per società controllata si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- per società collegata si intende un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui il socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo od il controllo congiunto;
- per joint venture si intende un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
- per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione,

della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa;

- per stretti familiari si intendono quelli potenzialmente in grado di influenzare la persona fisica correlata alla Società, o esserne influenzati, nei loro rapporti con la Società medesima, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5 del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono annualmente a quest'ultima, almeno entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime.

Qualsiasi variazione in corso d'anno delle informazioni già trasmesse dovrà essere comunicata alla Società dai predetti soggetti entro dieci giorni dalla data in cui il soggetto stesso sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

La Società predispose, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate.

6.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE E MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Ai fini della Procedura, si precisa che:

per "Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate" si intendono:

a) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

Il controvalore è determinato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

- indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto)

pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo della società o del ramo d'azienda acquisiti;

b) se quotata, le operazioni con la società controllante o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra indicati risulti superiore al 2,5%;

c) le operazioni con Parti Correlate che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto un'attività immateriale) o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui alla lettera a) al 5% e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), al 2,5%.

La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non rientrano nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), costituiscono "Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate", fermo restando che non costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza né di Minore Rilevanza con Parti Correlate le operazioni che rientrano nei casi di esclusione di cui al successivo articolo 6.5.

6.3 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato che, a seconda del caso, risulti competente in relazione all'Operazione sulla base delle attribuzioni al medesimo conferite in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina quale organo delegato della Società.

Rimane inteso che l'Amministratore Delegato, qualora lo ritenga opportuno, può sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni rispetto alle quali risulterebbe comunque competente.

Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato sono tenuti a richiedere un parere motivato non vincolante a un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da Amministratori non Correlati e non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti ("Comitato").

Qualora, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati che possano partecipare al Comitato, le funzioni del Comitato verranno svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato o, in mancanza, dal Collegio Sindacale o da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale (Presidi Equivalenti).

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

Il Comitato è tenuto ad esprimere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'Operazione è di competenza di questo ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.

Ai fini del rilascio di detto parere, al Comitato devono essere fornite, almeno tre giorni prima del compimento dell'Operazione, informazioni esaustive ed adeguate in merito all'Operazione ed agli elementi caratteristici della stessa. Eventuali informazioni o documentazione acquisite dalla Società successivamente al predetto termine, dovranno essere tempestivamente trasmesse al Comitato.

Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell'Operazione e che siano scelti dal Comitato stesso.

Tali esperti possono essere chiamati a formulare un parere sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell'Operazione. L'ammontare massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere proporzionale al valore dell'Operazione e, comunque, nei limiti di un ammontare massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola Operazione.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato possono essere assunte nonostante il parere contrario del Comitato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato in merito all'Operazione devono recare una motivazione adeguata relativamente all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle operazioni per la Società stessa ed il Gruppo a cui appartiene.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una esaustiva rappresentazione delle Operazioni stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso di Operazione effettuata dall'Amministratore Delegato), al Collegio Sindacale ed al Comitato.

6.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Nel caso in cui, in conformità alla legge o allo statuto, l'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o debba, comunque, essere autorizzata da quest'ultima, si applica la procedura di cui al precedente articolo 6.3 sia nella fase delle trattative che nella fase dell'istruttoria e dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima.

Qualora lo statuto della Società lo preveda espressamente, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi della Società, le Operazioni di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alla procedura di cui al precedente articolo 6.3 a condizione che:

- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni d'urgenza;
- il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni d'urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI, del Regolamento Emittenti).

Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, il Consiglio di Amministrazione non può concludere l'Operazione qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione (meccanismo del "whitewash").

Se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

6.5 ESCLUSIONI

Sono escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata:

- a) le delibere assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del cod. civ. nonché le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b) le Operazioni di Importo Esiguo: operazioni il cui controvalore, calcolato in base agli indici indicati nel precedente articolo 6.2, non superi euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del regime di informativa applicabile;
- d) le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere di cui alla precedente lettera a), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
 - sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- e) le Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In ogni caso, in relazione alle Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard Ordinarie di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:
 - comunica alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
 - indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse avvalendosi dell'esenzione prevista alla presente lettera e);
- f) le Operazioni che non siano di competenza dell'Assemblea, e che non debbano essere da questa autorizzate, che siano approvate in casi di urgenza, qualora lo statuto della Società lo preveda espressamente e fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, a condizione che:
 - allorché l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

sia stato informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;

- l'Operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea Ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob);
- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo VI, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati;

g) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società purché nelle società controllate dalla stessa non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società. Ai fini della presente esenzione, sono qualificati come significativi:

- gli interessi inerenti beni o attività di rilevanza strategica per la Società ai sensi del precedente articolo 5 lettera c), qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 lettera a), al 5% e, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 lettera b), al 2,5%;
- gli interessi di Amministratori Delegati della Società per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglia di esiguità di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
- tutti gli interessi di Parti Correlate definiti significativi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società dalla stessa controllate;

h) le Operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi, ai sensi della precedente lettera f) del presente articolo, di altre Parti Correlate della Società.

6.6 DELIBERE QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione può approvare con un'unica deliberazione ("Delibera Quadro") una serie di Operazioni tra loro omogenee ("Operazioni Omogenee") con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate, secondo quanto di seguito stabilito.

Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di Operazioni Omogenee, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un'unica Delibera Quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le Operazioni Omogenee da realizzarsi durante il periodo di efficacia della Delibera Quadro. La Delibera Quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni Omogenee.

Il Consiglio di Amministrazione approverà la Delibera Quadro secondo la procedura indicata nel precedente articolo 6.3.

Alle singole Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro non si applica la procedura prevista nel precedente articolo 6.3.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato competenti per l'esecuzione delle Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della Delibera Quadro stessa.

6.7 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità previste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob.

A tal fine, la Società predispone un documento informativo che è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale attraverso le modalità previste dal Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Rilevante con Parti Correlate o, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile.

La Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni Omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate.

In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo VI del

Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni Omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti. Nel caso di pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

In presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale della Società e con le modalità previste dal Titolo II, Capo VI del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere tale parere.

La Società provvede, inoltre, all'inclusione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale delle informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate.

6.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole di un Comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni di carattere formale alla Procedura medesima.

6.9 PUBBLICAZIONE

La Procedura verrà messa a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutte le Controllate nonché di tutti gli azionisti, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società (www.cadit.it), nella sezione "Investor Relations" ed attraverso la messa a disposizione della medesima, presso l'Ufficio del Personale della Società.